

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28621/2026
Roma, lì, 28/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 372/2026
PAOLA MASI		UP - 06/05/2026
GAETANO DI GIURO	- Relatore -	R.G.N. 2121/2026
ALESSANDRO CENTONZE		
TERESA GRIECO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Sentiti i difensori:

l'avv. ██████████ conclude chiedendo il rigetto del ricorso, deposita conclusioni
e nota spese;

l'avv. ██████████ riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in esame la Corte militare di appello ha confermato la
sentenza del Tribunale militare di Verona in data 6 febbraio 2025. Detta
pronuncia dichiarava ██████████ quale Maresciallo Ordinario
dell'Esercito Italiano in servizio presso il Reggimento Logistico ██████████ in
██████████ colpevole del reato di percosse aggravate, di cui agli artt. 222 e 47, n. 2
cod. pen. mil. di pace, per avere percosso il Caporale Maggiore Scelto ██████████
██████████ strattonandola per un braccio tanto da farla cadere a terra e colpendola
con calci alle costole, con l'aggravante dell'essere un militare rivestito di un

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7aac3



grado, commesso a [REDACTED] nel mese di novembre 2020 (capo a), inoltre del reato di lesione personale pluriaggravata, di cui agli artt. 223, 225 e 47, n. 2 cod. pen. mil. di pace, per avere cagionato sempre al suddetto Caporale Maggiore una lesione personale, dalla quale derivava una ipoacusia, malattia del corpo, colpendola con uno schiaffo all'orecchio, con le aggravanti del grado e dell'aver commesso il fatto nei confronti del proprio coniuge, commesso a [REDACTED] in data antecedente e prossima al 5 dicembre 2020 (capo b), e, infine, del reato di percosse aggravate, di cui agli artt. 222 e 47, n. 2 cod. pen. mil. di pace, per avere percosso sempre il suddetto Caporale Maggiore, dandole uno schiaffo in pieno volto, con l'aggravante dell'essere militare rivestito di un grado, fatto avvenuto a [REDACTED] all'interno dell'abitazione coniugale, in data 6 agosto 2021 (capo d). E, pertanto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, e unificati i reati di cui ai capi a) e b) sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto e giorni quindici di reclusione militare, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita nella misura equitativa di euro 6.000, rigettando la richiesta di provvisionale.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] tramite il proprio difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1 cod. proc. pen., nonché 37, 222 e 223 cod. pen. mil. di pace e in particolare difetto di giurisdizione del Tribunale militare, risultando i reati contestati al ricorrente del tutto estranei al contesto militare di riferimento in cui operavano sia l'imputato che la persona offesa, nonché privi di offensività in ordine al servizio, alla disciplina militare e ai beni giuridici di interesse militare.

Rileva la difesa che le lesioni e le percosse contestate si realizzavano all'interno dell'abitazione familiare, essendo riconducibili esclusivamente alla sfera privata e familiare, non riportando le circostanze fattuali, in alcun modo, al servizio e all'ambito militare di appartenenza dell'imputato e della persona offesa.

Lamenta che i Giudici militari hanno ritenuto che la connessione con il servizio militare fosse da ricondurre alla mera offesa all'incolumità fisica o morale del militare stesso, anche se dovuta a ragioni di natura personale o privata.

Osserva che i reati di percosse e di lesioni personali di cui rispettivamente agli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace rappresentano la proiezione delle corrispondenti figure comuni di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. all'interno del rapporto militare, in cui deve essere garantita una maggiore tutela nei rapporti



tra soggetti appartenenti alle forze militari, per cui, ai fini della loro integrazione, è necessario che vi sia una connessione con il servizio militare o con la relativa disciplina, in assenza della quale la previsione di una fattispecie autonoma non troverebbe alcuna giustificazione.

Rileva, quindi, che le condotte contestate nel caso in esame non possono in alcun modo rientrare nella previsione dell'art. 37 del cod. pen. mil. di pace, secondo cui è reato militare "qualunque violazione della legge penale militare", non essendo stata neanche genericamente prospettata né dai primi Giudici né dalla Corte di appello la lesione di interessi di rilevanza militare e inquadrandosi, pertanto, dette condotte nelle violazioni delle corrispondenti norme del codice penale.

Osserva che il fatto, richiamato dalla sentenza impugnata (a p. 29 e 30), che la tutela della persona, oltre che il rapporto di disciplina, risulterebbe fondante rispetto alle regole di comportamento la cui osservanza è strumentale, essenziale alla coesione delle forze armate e alla loro stessa funzionalità appare affermazione del tutto astratta, come anche quella secondo cui nel reato militare è sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio.

Aggiunge che il suddetto art. 37 va letto alla luce dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace che, nel prevedere che le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando "alcuno dei fatti da esse previsto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare", assume un significato di carattere generale e sistematico che consente di individuare una vera e propria linea di demarcazione, valevole ai fini della giurisdizione, tra reati militari e reati comuni, rientrando solo quelli connessi con le attività ovvero con la disciplina militare nella giurisdizione del giudice speciale.

Il difensore, in via subordinata, ove non si dovesse pervenire ad una lettura delle disposizioni in esame nei termini sopra indicati, solleva anche in questa sede questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, 222 e 223 cod. pen. mil. di pace in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 103 Cost.

Osserva che nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale militare la questione presenta caratteristiche e peculiarità specifiche, incidendo sulla generale interpretazione del concetto di reato militare, a nulla, quindi, rilevando che già era stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 298 del 1995, come evidenziato dalla Corte militare.

Rileva a tale riguardo che nel caso in esame – di qui la chiara rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione – la vicenda afferisce ad un contrasto esistente all'interno della famiglia e per motivi di carattere strettamente intersoggettivo, non riconducibili alle attività militari, alla disciplina militare e a ragioni di servizio. In tale contesto, secondo la difesa, ritenere applicabile una



disposizione assolutamente speciale e attribuire la giurisdizione per tale fatto al Giudice militare, determinerebbe una violazione non solo del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma anche di quello del giudice naturale e precostituito, disciplinato dall'art. 25 Cost., da leggere in combinato disposto con l'art. 24 Cost., che disciplina il diritto di difesa da esercitare dinanzi a una giurisdizione effettivamente deputata alla valutazione della controversia giuridica sottoposta al suo esame, e, infine, con la disposizione di cui all'art. 103 Cost., che limita la giurisdizione dei tribunali militari ai soli reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate.

Sottolinea che la questione investe a monte la stessa individuazione di reato militare che ne dà l'art. 37 cod. pen. mil. di pace, norma di carattere generale, in base alla quale vanno lette anche le disposizioni riguardanti le singole fattispecie previste da detto codice.

Detto articolo, secondo la difesa, non può che ritenersi incostituzionale laddove non prevede che sia reato militare qualunque violazione della legge militare che abbia determinato lesioni degli interessi militari ovvero del servizio e della disciplina militare. Rileva il difensore che in tale contesto anche le disposizioni di cui agli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace non potrebbero che essere lette – secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata – nel senso della necessità che le condotte ivi incriminate siano correlate alla violazione del servizio militare ovvero della disciplina militare; diversamente risolvendosi in disposizioni costituzionalmente illegittime, nella parte in cui non prevedono che sia necessario, per l'integrazione di tali fattispecie un collegamento con la violazione del servizio ovvero della disciplina militare.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace e 581 e 582 cod. pen.

Si sottolinea che anche l'art. 5, comma 3, della l. n. 382 del 1978 (attinente al c.d. principio dell'alternatore), prevedendo l'applicazione del regolamento di disciplina nei confronti di militari che si trovino in una delle seguenti condizioni e precisamente che a) svolgono attività di servizio, b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio, c) indossano l'uniforme, d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali, stabilisce un principio di carattere sistematico, di cui, invero, già faceva cenno la Corte costituzionale nella sentenza n. 298 del 1995, richiamata dalla Corte militare di appello, riguardante proprio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace.



Si rileva che detto articolo e l'art. 199, di cui si è sopra detto, pongono in evidenza come, ai fini di individuazione del reato militare, si debba necessariamente far riferimento a un principio di connessione con la disciplina o con il servizio militare ovvero alla ricorrenza di quelle condizioni che, determinando la riferibilità della condotta alla condizione di militare, determinino applicazione delle disposizioni del cod. pen. mil. di pace.

Si conclude che, nel caso in esame, non essendo ravvisabili proprio quegli elementi ulteriori e tipici, delineati dal combinato disposto dell'art. 37 e dei suddetti articoli, che possano legittimare la qualificazione dei fatti come reati militari ai sensi degli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace, le condotte erano sussumibili nelle fattispecie comuni di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen., per le quali andava dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato ovvero per difetto di querela.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.

Osserva il difensore che, come risulta chiaramente in atti, in ordine ai medesimi episodi di lesioni e percosse, oggetto di contestazione nel presente procedimento, il G.i.p. del Tribunale di Torino disponeva, su conforme richiesta del P.m. l'archiviazione per difetto di querela, una volta escluso il reato di cui all'art. 572 cod. pen.; e che, trattandosi dei medesimi fatti, ancorché diversamente qualificati, e non risultando, per quanto evidenziato nel motivo precedente, elementi ulteriori, da ritenere integrati i reati militari contestati, il Tribunale militare, prima, e la Corte di appello militare, dopo, avrebbero dovuto prendere atto del precedente giudicato e dichiarare l'improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono nullità della sentenza per essere stata assunta la deposizione della persona offesa in assenza di garanzie, pur essendo stata la medesima indagata nello stesso procedimento; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 210 cod. proc. pen. o, quantomeno, all'art. 197 *bis* cod. proc. pen., nonché all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per erronea modalità di escussione della persona offesa e per erronea applicazione dei canoni di valutazione della prova.

Si rileva che la [REDACTED] era stata sottoposta ad indagine proprio nel procedimento penale militare in cui era coinvolto il marito, come da avviso di richiesta di archiviazione nei confronti della suddetta per mancanza della condizione di procedibilità. Pertanto, non poteva essere considerata una generica persona offesa, equiparabile ad un teste, ma un'indagata in un procedimento connesso, in relazione alla sua posizione processuale definitasi con decreto di archiviazione, e andava escussa con le garanzie di cui all'art. 197 *bis* cod. proc.



pen.

Osserva il difensore che da ciò consegue che il canone probatorio di valutazione del suo dichiarato non poteva essere quello proprio della testimonianza, ma quello previsto dagli artt. 210, 192, comma 3, cod. proc. pen., per cui le dichiarazioni della stessa non andavano assoggettate ad un generico vaglio di attendibilità, ma sottoposte ad una rigorosa verifica e ad un vaglio che doveva misurarsi in maniera stringente con i dovuti riscontri processuali. Aggiunge che, inoltre, essendosi la suddetta costituita parte civile, era, comunque, portatrice di uno specifico interesse, oltre che titolare di un'aspettativa da utilizzare in sede di separazione; e che la sua complessa posizione soggettiva imponeva il massimo rigore nella valutazione dell'attendibilità.

2.5. Col quinto motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, 533 cod. proc. pen., 222 e 223 cod. pen. mil. di pace e vizio di motivazione anche come travisamento delle risultanze probatorie.

Rileva il difensore che all'esito del primo giudizio si verificava un concreto ridimensionamento della vicenda, con una serie di assoluzioni anche per reciprocità delle offese.

Osserva che momenti di difficoltà la coppia li viveva durante la gravidanza della [REDACTED] e anche, nella prospettiva della persona offesa, per le attività atletiche e agonistiche che sarebbero state ostacolate dal marito.

Evidenzia che, mentre la versione della persona offesa in relazione ai singoli specifici episodi di lesioni, sub b), e di percosse, sub a) e d), è stata ritenuta attendibile e riscontrata, in primo luogo dai testi escussi in dibattimento, di contro la versione dell'imputato, affidata all'esame in dibattimento, non viene ritenuta credibile, richiamandosi in tale direzione alcune chat, lette addirittura come confessioni degli accadimenti contestati; e compiendo in tal modo un vero travisamento probatorio.

Sottolinea che i fatti contestati sono risalenti nel tempo rispetto alle denunce presentate, ove si consideri che dall'ultimo episodio per il quale è intervenuta condanna e la prima denuncia della donna intercorre circa un anno e tale dato non è casuale, in quanto unico obiettivo della donna era quello di ottenere la separazione in relazione alla quale la stessa in denuncia ammette il dissenso del marito.

Lamenta che il primo approccio errato è stato nell'enfaticizzazione del significato dell'esposto al Commissariato di [REDACTED] letto come una forma di liberazione della donna, indotta dai colloqui con la commilitona [REDACTED] che la spinse, inoltre, a rivolgersi al Comandante di reparto; enfaticizzazione, che



trascura la ragione della denuncia, voluta quale strumento di pressione collegato alla scelta volontaria di separarsi dal marito, che senza dubbio incide sulla genuinità del racconto.

Evidenzia che tutti i testi evocati alle p. 34 e ss. della motivazione come riscontri - [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ovvero il colonnello che ritenne di dover procedere solo contro [REDACTED] e non contro la moglie - non rappresentano fonti di conoscenza autonoma, ma sono *de relato* su circostanze la cui unica fonte è la persona offesa, con conseguente circolarità probatoria.

Lamenta che: - nel caso in esame si assiste a una progressione accusatoria sintomatica di astio e rancore legati a interessi di parte; - si assume essere riscontro dell'episodio sub a) un colloquio in chat, nel quale manca l'indicazione del giorno in cui si sarebbe verificato il fatto, che non risulta in alcun modo collegato all'episodio di cui si parla in chat; - analoghi limiti motivazionali e di travisamento probatorio afferiscono alla contestazione di cui al capo b) relativa alla lesione all'orecchio realizzata con uno schiaffo nell'anno 2020, non essendovi alcun elemento da cui si possa desumere un collegamento tra il certificato medico rilasciato dallo specialista e l'episodio dello schiaffo, mai concretamente collocato nel tempo dalla stessa persona offesa, potendo essere stati i danni all'orecchio invece causati dall'attività di sparo al poligono cui pure la donna si dedicava; - con motivazione apparente viene trattato anche l'episodio sub d), riguardante uno schiaffo subito il 6 agosto 2021, episodio denunciato solo un anno dopo il fatto.

2.6. Col sesto motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 81, 62-*bis*, 69, 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Ci si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b) e quello di cui al capo d) sulla base della sola distanza temporale. E ciò, nonostante l'omogeneità delle condotte, l'identità dei soggetti coinvolti e la riconducibilità al medesimo contesto dei fatti.

Lamenta, inoltre, il difensore il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, che, invece, sarebbe stato giustificato dall'estrinsecazione degli accadimenti solo ed esclusivamente in ambito familiare; nonché il mancato contenimento nel minimo edittale delle pene, anche come aumento per la continuazione.

2.7. Col settimo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che anche in relazione alla liquidazione globale del danno non appare la motivazione offerta adeguata in punto di evidenza della lesione economica subita, considerati i limiti della prova del danno formatasi nel corso dell'istruttoria.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Infondati sono i primi tre motivi di impugnazione, nei quali si denuncia

1) difetto di giurisdizione del Tribunale militare per essere i reati contestati al ricorrente del tutto estranei al contesto militare di riferimento in cui operavano sia l'imputato che la persona offesa, nonché privi di offensività in ordine al servizio, alla disciplina militare e ai beni giuridici di interesse militare, essendo state realizzate le lesioni e le percosse contestate all'interno dell'abitazione familiare e come tali riconducibili esclusivamente alla sfera privata e familiare, 2) assenza di collegamento dei fatti in esame con la disciplina o con il servizio militare e mancanza di elementi ulteriori e tipici, delineati dal combinato disposto dell'art. 37 e degli articoli riportati in punto di fatto, che possano legittimare la qualificazione dei fatti come reati militari ai sensi degli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace e, quindi, sussumibilità delle condotte nelle fattispecie comuni di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen., per le quali risulta essere intervenuta archiviazione per difetto di querela, 3) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per non essere stata, pertanto, dichiarata da parte dei Giudici militari l'improcedibilità per precedente giudicato ex art. 649 cod. proc. pen.

La Corte militare di appello affronta analiticamente tali questioni da p. 26 a p. 31 della sentenza impugnata.

Oltre a richiamare quanto rilevato dal Tribunale militare (da p. 29 a p. 32 della sentenza di primo grado), evidenzia che gli interessi tutelati dalle norme incriminatrici violate dall'imputato sono duplici e che occorre tenere conto delle indicazioni ricavabili dalla decisione n. 298 del 1995 della Corte costituzionale e ancor prima dalla sentenza n. 81 del 1980 (in cui si sottolinea che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari, che oltre ad offendere interessi tutelati dalla legge penale comune, offendono anche interessi aventi natura militare).

Osserva che: - con la decisione più recente il Giudice delle leggi era stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità, in relazione ad un duplice profilo, dell'art. 37, primo comma cod. pen. mil. di pace, volto a fornire una definizione della nozione di reato militare; - nell'eccezione di legittimità veniva lamentata la sottoposizione alla disciplina penale militare ed alla conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati militari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estremamente ridotti con gli interessi militari; - in particolare era stato rilevato come le lesioni personali di cui all'art. 223 cod. pen. mil. di pace (ma lo stesso ragionamento veniva sviluppato in riferimento al reato di ingiuria, di percosse, di minaccia commessi da un militare ai danni di altro militare) perpetrate per ragioni



estranee al servizio ed alla disciplina, pur coinvolgendo quasi esclusivamente degli interessi "comuni", risultassero tuttavia assoggettate alla normativa penale militare; - si tratta di un antecedente esattamente coerente con quanto contestato dalla difesa nel procedimento in esame, in relazione alla giurisdizione militare rispetto a condotte tipicamente familiari, di carattere privato, del tutto svincolate da ragioni di servizio, nonché in relazione alla rimessione alla volontà del Comandante di Corpo della procedibilità in casi del genere; - la Corte costituzionale dichiarò inammissibili le questioni in quella sede prospettate, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta libero, purché osservi il canone della ragionevolezza...poiché i reati militari denunciati – oltre quelli comuni posti a protezione della persona – tutelano anche altri beni giuridici, almeno quando ricorrono i fatti di cui all' "alternatore" giuridico testé richiamato» e che «stabilire quando questi altri interessi non ricorrono e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari spetta – con il cennato limite della ragionevolezza – al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore»; - tali essendo le indicazioni della Corte costituzionale, risulta razionale il mantenimento della risposta punitiva a livello penale, sia pure con riferimento a condotte sanzionabili penalmente nell'ordinamento civile dinanzi al giudice penale comune e ciò anche qualora esse risultino estranee alle logiche del servizio e della disciplina, purché siano comunque tali da ledere l' "ordinata convivenza", posta a fondamento dell'efficienza delle Forze Armate; - la scelta del legislatore è giustificata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze, in questo modo assoggettando se stesso, consapevolmente ad un peculiare regime di vita, di tal che non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico o al rispetto dei diritti che si sviluppano nel contesto familiare, quali quella di non recare offesa all'onore o al decoro, alla integrità fisica o morale, di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento (anche quando esse facciano parte, come nel caso di specie, della propria sfera di affetti personali e familiari), continuando così ad assistere con sanzioni penali militari le eventuali infrazioni a tali regole; - l'incriminazione di condotte slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina militare, e volte unicamente a violare delle regole di comportamento relative al comune senso civico, si giustifica in quanto un'ordinata convivenza rappresenta un'esigenza quasi ineludibile per un'Istituzione, quale quella militare, finalizzata all'espletamento di compiti fondamentali per il Paese; - sono, quindi, coerenti e razionali rispetto al sistema penale militare le violazioni imputate a [REDACTED] in quanto rispondenti ad esigenze di tutela della persona oltre che del rapporto di



disciplina inteso come insieme delle regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale, essenziale alla coesione delle Forze Armate e alla loro stessa funzionalità.

La sentenza in esame sottolinea, peraltro, che è lo stesso imputato che nelle proprie dichiarazioni spontanee fa conseguire dal proprio attaccamento ai valori della Patria, dall'appartenenza anche dei suoi prossimi congiunti al sistema delle Forze armate o di Polizia, l'impossibilità di compiere gesti di violenza contro la madre della propria figlia, anche se nei fatti dimostrava poi di comportarsi in modo assolutamente contrario a quegli stessi valori.

Evidenzia, inoltre, la Corte militare di appello come sia coerente, infine, dal punto di vista processuale, che tali fenomeni di violenza siano sottoposti al potere del Comandante di Corpo di richiedere o meno l'avvio del procedimento, essendo, fra l'altro, «nel reato militare...sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio...» valutabile appieno solo da chi abbia una visione complessiva sia dello *status* del militare incolpato che del servizio cui questi è intraneo, con facile individuazione delle ricadute interne nello svolgimento dei compiti assegnati allo stesso o alla vittima del reato.

Conclude per ritenere la questione di legittimità costituzionale degli articoli 222 e 223 cod. pen. mil. di pace, altresì ripetitiva di quanto già vagliato dalla Corte costituzionale con la decisione n. 298 del 1995, che ha già dichiarato conformi a Costituzione gli artt. 226, 229, 223 e 222 cod. pen. mil. di pace, palesemente infondata alla luce delle argomentazioni di cui sopra, oltre che di per sé inammissibile in quanto ci si limita a richiamare i parametri costituzionali (artt. 3, 24, 29 e 97) senza però illustrarne le ricadute, non essendo neppure indicato in cosa consisterebbero le citate violazioni né sotto quale profilo i parametri dovrebbero essere violati.

1.2. Inammissibile è, invece, la deduzione di cui al quarto motivo di ricorso, relativa al fatto che la persona offesa doveva ritenersi imputata in procedimento connesso (per essere stata indagata nel medesimo procedimento) e andava escussa ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. o, quantomeno, dell'art. 197 *bis* cod. proc. pen., in quanto non solo non dedotta con l'atto di appello, ma estremamente generica poiché priva di indicazioni temporali e meramente assertiva quanto alla connessione.

1.3. Inammissibile è il quinto motivo di ricorso, in quanto meramente rivalutativo a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici come quelle di seguito riportate.

Nella sentenza impugnata si sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale militare ha sottoposto a verifica preventiva e dettagliata la credibilità della persona offesa e l'attendibilità intrinseca del



narrato. Si evidenzia che la Parte civile non è risultata per nulla incoerente o confusionaria, scagionando, invero, l'imputato quando a causa dei litigi fra i due, anche violenti, i colpi erano una conseguenza non voluta della condotta altrui.

Rileva la Corte d'appello che nella denuncia al Commissariato di [REDACTED] del 20 luglio 2022, la [REDACTED] per la prima volta trovava il coraggio di denunciare il marito con il quale conviveva in regime matrimoniale da circa due anni e che detta denuncia è univocamente interpretabile, in quanto la donna esausta per i comportamenti violenti dell'uomo, decideva di parlare, perché si rendeva conto che la separazione, ormai definitivamente necessaria, rischiava di diventare anche un lungo strascico delle sofferenze già patite, e manifestava la sua paura per la prima volta dinanzi ad un'Autorità, sentendo il bisogno di raccontare i fatti pregressi, fumosi sulle date e sulla precisa collocazione temporale, ma che comunque ella collocava fra la nascita della figlia (15 maggio 2020) e la data di detta denuncia.

Osserva la Corte che già in quell'occasione la persona offesa ricordava l'episodio della lesione con danno all'orecchio interno (capo d) e in generale gli atteggiamenti denigratori del marito verso il suo lavoro, verso la sua passione sportiva, verso il suo modo di essere donna, madre e padrona di casa.

Rileva che quanto da lei dichiarato nell'esposto e nelle successive deposizioni dibattimentali è veritiero anche alla luce delle dichiarazioni di riscontro della teste [REDACTED] [REDACTED] che ha riferito delle confidenze a lei fatte dall'amica, che le raccontava, oltre che delle continue percosse nei suoi confronti, anche dello specifico episodio sub d), e del fatto che l'uomo ridicolizzasse la moglie nella sua passione sportiva e che fosse geloso.

Evidenzia che ulteriore riscontro è costituito dalla deposizione del teste [REDACTED] [REDACTED] ufficiale in congedo, che ha confermato appieno la descrizione degli eventi effettuata dalla [REDACTED] e le sensazioni della teste [REDACTED] ricordando la Parte civile dimagrita, tesa, restia a raccontare le violenze subite, impaurita del futuro, desiderosa, da un lato, di interrompere il rapporto morboso col marito e, dall'altro, di salvaguardare l'unità della famiglia; ricordando bene il racconto degli episodi di violenza subiti, di cui a tutti e tre i capi di imputazione per cui è intervenuta condanna, e la paura della donna di provocare con la denuncia un danno al servizio e al prestigio delle Forze Armate; e ricordando, inoltre, un colloquio telefonico della donna col marito, avvenuto mentre accompagnava la donna dal difensore, che ascoltò in viva voce e del quale ha ricordato il tono estremamente inquisitorio e intimidatorio dell'uomo e la reazione di paura della donna.

Aggiunge la Corte *a qua* che anche il Colonnello [REDACTED] Comandante di Corpo di entrambi i militari, che inizialmente effettuò richiesta di procedimento a



carico di entrambi, ha ricordato un episodio in cui la donna, prima dell'esposto al Commissariato, si recò da lui accompagnata dalla commilitona [REDACTED] e gli parlò di dissidi coniugali piangendo (episodio dopo il quale pervenne la comunicazione dal Commissariato, anche se, come ricordato dal teste, l'imputato tenne a comprovare che la moglie aveva già ritirato la denuncia).

Rileva che tutte le deposizioni richiamate: - confermano l'attendibilità della [REDACTED] in particolare con riguardo agli accadimenti per come imputati a [REDACTED] - descrivono esattamente l'atteggiamento psicologico della donna, che maturava, nel corso di due anni, la consapevolezza delle violenze subite, da un lato, e l'esigenza, dall'altro, di chiudere quanto prima il rapporto matrimoniale senza strascichi; - infine, confermano il dissidio interiore patito.

Osserva che la seconda deposizione resa dalla Parte civile all'udienza del 12 dicembre 2024 conferma le suddette risultanze, ripercorrendo la donna gli episodi del sopracciglio e dei calci all'addome, descrivendo un tentato strangolamento, confermando che i lividi sulle braccia visti dal teste [REDACTED] erano frutto delle percosse dell'imputato, confermando che ritirò la denuncia per i sensi di colpa e per ottenere in cambio la separazione consensuale e raccontando di quando il marito la chiuse fuori in veranda e la fece rientrare in casa dopo una quindicina di minuti.

Rileva che le sue dichiarazioni sono coerenti nel tempo, non negando mai la stessa di avere inveito verbalmente contro il marito o di averlo spintonato, e raccontando anche di tutte le volte in cui il marito, colto da sentimenti di reazione improvvisa, reagisse colpendola con le mani e ponendo in essere, almeno nei tre episodi in esame, condotte sussumibili quali percosse e lesioni.

Aggiunge la Corte *a qua* di avere riscrutinato le dichiarazioni della [REDACTED] e passato al setaccio le deposizioni dei testi ulteriori, appositamente escludendo da questo vaglio le testimonianze dei parenti o affini sia dell'imputato che della Parte civile, non tanto per loro inattendibilità quanto perché il sentimento ingenerato in loro dalla vicenda processuale potrebbe aver influito sulla loro obiettività.

Rileva che è possibile e anche naturale che gli episodi ricordati si siano potuti accavallare nella mente umana, come in genere si verifica quando v'è un trauma della portata di quello in esame, assolutamente comprovato dal senso di autoincolpazione di cui la vittima ha mostrato di soffrire, cercando sempre di giustificare il marito nei colloqui con le amiche, di tutelare lo stesso e la sua posizione di militare, nonché la figlia, e di mettere il proprio essere sempre dopo qualche altra cosa.

Osserva che a fronte delle dichiarazioni testimoniali delle colleghe della [REDACTED] e dell'ufficiale in congedo [REDACTED] tutte idonee a supportare la tesi accusatoria



e tutte univoche nell'indicare la situazione in cui versava la donna fra il 2019 e il 2022 e gli episodi di aggressione subiti dalla stessa, di certo non smentite dal sostegno psicologico emergente da una chat fra i due nel 2022, da un riavvicinamento fra i due, anche di tipo amoroso, non confessato ma solo rammentato della donna, e dalla circostanza che in una colluttazione la [REDACTED] abbia graffiato sul collo l'imputato e che inizialmente non abbia riferito alcunché.

La Parte civile, invero, risulta, secondo la sentenza in esame, avere raccontato con dovizia di particolari che il marito era geloso e non sopportava la esposizione del suo corpo in bikini durante le competizioni, tanto da deriderla durante gli esercizi in casa; e ciò non toglie che in un'occasione (peraltro del 2022 e precedente a una gara) l'uomo abbia potuto augurarle di vincere, supportandola via chat.

Osserva la Corte che neppure può ritenersi non credibile la Parte civile, per avere omesso, evidentemente per proprio ritegno e discrezione con riguardo alla sfera sessuale, di riferire di un riavvicinamento affettuosa al marito nei tempi più recenti, avendo la donna sempre riferito delle sue difficoltà ad abbandonare l'uomo. Né per il fatto che l'imputato è uscito da una colluttazione con la moglie con graffi sul collo, avendo la donna sempre ammesso di avere aggredito verbalmente l'uomo e di averlo strattonato, spinto, ma sempre per difesa, e non avendo mai [REDACTED] sporto denuncia, e, a differenza della persona offesa, mai ammesso alcuna responsabilità, accusando solo di falsità la moglie.

Rileva la Corte, inoltre, che: - vi sono anche riscontri oggettivi documentali, quali le foto che ritraggono la donna con la ferita al sopracciglio (per la quale vi è stata assoluzione per difetto di dolo e non per insussistenza del fatto), un verbale di PS e un certificato medico del 5 dicembre 2020 per il problema all'orecchio interno; - dal contenuto della chat fra i due risulta riscontrato l'episodio di cui al capo a) (conversando gli stessi dei dolori della donna alle costole e dei calci dell'uomo come reazione ad un'aggressione verbale della moglie); - l'episodio di cui al capo b) è comprovato dalla testimonianza della donna e dal certificato medico dello specialista di cui si è detto, che indica la causa in un trauma; - la [REDACTED] e [REDACTED] non solo hanno saputo dalla persona offesa, ma la hanno anche vista e percepita come un soggetto indebolito dagli eventi, come una donna che nascondeva le ferite con il trucco e con le maniche lunghe i lividi sul braccio (in piena estate); - si tratta di elementi, tutti, più che sufficienti a suffragare la tesi accusatoria; - comprovate dalla denuncia della donna sono anche le percosse subite sferrate con uno schiaffo al volto, a nulla rilevando la provocazione riferita dall'imputato consistente in un'aggressione verbale da parte della suddetta, essendo innegabile, sia per le foto che per lo scambio in chat dello stesso giorno, che dallo schiaffo si fosse arrivati alle spinte



e alla caduta accidentale sullo spigolo; - è un fatto notorio che ammettere di avere subito violenze in ambito familiare da parte di una donna non è facile e ciò, nel caso in esame, è desumibile dal tempo di maturazione della denuncia, di circa due anni; - le titubanze della suddetta, lungi dal significare inattendibilità, sono un elemento tipico delle denunce di violenza domestica; - del resto, il Tribunale ha accuratamente ripercorso con l'aiuto della [REDACTED] la dinamica di tutti gli episodi e, laddove la stessa donna ha ammesso di non essere sicura della intenzionalità del marito, il Collegio ha assolto per insussistenza del dolo (capi e, i, l), non per questo incorrendo in contraddizione, ma anzi confermando la logicità della decisione.

1.4. Inammissibile è il sesto motivo di impugnazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della continuazione.

Su entrambi i profili la Corte militare di appello e ancor prima il Tribunale militare motivano congruamente e le censure difensive sono meramente rivalutative e aspecifiche.

A fronte, invero, di argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, che giustificano il mancato accoglimento delle ulteriori richieste sul giudizio di bilanciamento delle circostanze (venendo invocata la prevalenza delle circostanze attenuanti) e *quoad poenam* facendo leva sul danno psicologico e morale inferto alla persona offesa, derivante non solo dalle percosse e lesioni in sé ma da tutto il contesto di vita militare, familiare e processuale che ne è scaturito, nonché sui precedenti disciplinari dell'imputato per scarso rendimento ed altro, sul fatto che le condotte sono plurime e di particolare gravità visto il contesto familiare in cui si sono sviluppate, sulla circostanza che il prevenuto non ha mai ammesso neanche un minimo di responsabilità delle proprie azioni e che il comportamento processuale, al di là di un apparente formalismo si è rivelato poco consono ad un uomo delle Forze Armate con il grado di Sotto Ufficiale (si fa riferimento alla frase pronunciata ad alta voce dopo la lettura del dispositivo di appello "ci vedremo in Cassazione"). E a fronte di un *iter* motivazionale del tutto logico e giuridicamente corretto sulla continuazione tra i reati, che rileva che non è possibile riconoscere il vincolo fra i due episodi, di percosse e lesione aggravate sub a) e b) del 2020, e quello di percosse aggravate del 2021, sia per la distanza temporale che per il fatto che quest'ultimo ha una sua autonoma ragione ed è collocato temporalmente in occasione di una visita in banca.

1.5. Infine, inammissibile è l'ultimo motivo di impugnazione sulla quantificazione del risarcimento dovuto (sul punto la Corte militare di appello rileva che la condanna statuita in forma equitativa «obiettivamente, è ridotta già davvero al minimo rispetto alle umiliazioni subite dalla [REDACTED] nel corso degli anni di convivenza matrimoniale»).



In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231; conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780).

2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Considerata la tipologia dei reati, va disposto l'oscuramento dei dati come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 06/05/2026

Il Consigliere estensore
GAETANO DI GIURO

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

